



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
49151/2017

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Irene Lupo Presidente
dott. Sergio Rossetti Giudice
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 lf.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato

da

[Redacted]

rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Pierfrancesco Lupo e Lorenzo Vieli** per procura in atti, con domicilio eletto in Taranto, via Pupino n. 7, presso lo studio del primo difensore

[Redacted]

- RICORRENTE -

contro

Ilva spa in Amministrazione Straordinaria

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Maffei Alberti e Gianluca Guerrieri per procura in atti, con domicilio eletto in Bologna, via Galliera n. 39, presso lo studio dei difensori
CF 11435690158

- RESISTENTE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna opponente ha ritualmente chiesto l'ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria Ilva spa del proprio credito di euro 1.849.198,95 per capitale e interessi, in via



prededucibile, a titolo di fornitura di carpenteria metallica eseguita nel 2014 (v. all. 2 ricorrente, estratto conto debitorio e relative fatture di cui agli all. 2.2 e 2.3).

Il G.D., con decreto del 30.6.17, a seguito del rituale deposito di osservazioni da parte della ricorrente (v. all. 4 ricorrente) e in accoglimento della proposta dei Commissari Straordinari (v. all. 3 ricorrente), ha ammesso al chirografo il minor importo di euro 1.845.182,79, così motivando il rigetto: *“Esclusa la natura genericamente prededucibile del credito insinuato, attesa la mancata allegazione e dimostrazione di precisi elementi di fatto che consentano di valutare con la necessaria puntualità quale parte della prestazione resa a favore di Ilva debba essere ricondotta – nella prospettiva di parte ricorrente – al risanamento ambientale, quale parte alla sicurezza, quale parte alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali e quale parte all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal DPCM 30.03.2014, peraltro non essendo stato precisato da parte ricorrente a quale delle suddette categorie andrebbero ipoteticamente ricondotte le pretese creditorie insinuate allo stato passivo, né tanto meno a quale specifica prescrizione del DPCM 30.03.2014 dovrebbero in ipotesi essere ricondotte”*.

Avverso il predetto provvedimento ha, pertanto, proposto opposizione ex art. 98 LF, insistendo per l’ammissione in via prededucibile del proprio credito, peraltro ridotto all’importo già ammesso dal GD in via chirografaria, con conseguente acquiescenza al rilievo della non riconoscibilità degli interessi maturati successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Parte ricorrente ha dedotto:

- la doverosa applicazione dell’art. 3 co. Iter D.L. 347/2003, da interpretarsi alla luce della circolare del MISE del 19.2.15 (v. all. 6 ricorrente);
- il possesso della qualifica soggettiva di PMI, dimostrato dall’autocertificazione e dalla visura della Camera di Commercio di Taranto (v. all. 2.4 e 2.5 ricorrente) e ulteriormente documentato dal bilancio di esercizio per l’anno 2014, che indica il valore della produzione in euro 2.683.241,00, nonché dall’ULA, che attesta in 16 il numero massimo dei lavoratori nell’anno (v. all. 4.1 e 4.2 ricorrente, già rassegnati a corredo delle osservazioni ex art. 95 LF);
- l’erroneità dell’interpretazione restrittiva proposta dall’organo commissariale e accolta dal GD, in base alla quale la norma in esame sarebbe soggetta a interpretazione restrittiva sia in quanto speciale, sia in quanto diversamente opinando si estenderebbe la pletera dei creditori prededucibili al punto di svuotare di significato il precetto stesso;
- la peculiarità – rectius, l’unicità – dell’impianto produttivo dell’Ilva, caratterizzato dal cd. ciclo integrale, suscettibile di rendere tra loro strettamente connesse tutte le attività correnti dalla fornitura delle materie prime al prodotto finito;



- la necessità, onde dimostrare la riferibilità delle prestazioni della ricorrente alle categorie descritte dall'art. 3 co. 1ter D.L. 347/2003, dell'acquisizione di tutti gli atti, documenti e verbali della fase antecedente di verifica del credito, delle ricevute di acquisto relative agli ordini azionati e di una CTU.

La procedura resistente, ritualmente costituitasi nel procedimento in esame, ha dedotto:

- l'inammissibilità, per eccessiva genericità, della domanda di parte ricorrente, che non avrebbe specificato quali prestazioni siano riconducibili alla continuità degli impianti produttivi, quali al risanamento ambientale e quali alla sicurezza;
- la necessità di interpretare rigorosamente e restrittivamente il precetto della norma di cui all'art. 3 co. 1ter DL 347/2003, non già in quanto norma speciale, bensì in quanto norma derogatoria al dettato di cui all'art. 2741 co. 1 cc;
- la mancata prova del possesso del requisito soggettivo di PMI e la tardività dei documenti prodotti successivamente alla fase di verifica del passivo.

Su tale ultimo punto giova affermare sin d'ora che, ad avviso della giurisprudenza, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non prodotti in precedenza, attesa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 345 cpc (v. Cass. Civ. nn. 4708/2011 e 11026/2013 e successive conformi). Di talchè può ritenersi provata la qualifica soggettiva di PMI della ricorrente, che ha ritualmente depositato il bilancio di esercizio 2014 e la documentazione per la rilevazione delle ULA, dai quali si desume il mancato superamento delle soglie stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della Raccomandazione della Commissione Europea 6.5.03 richiamata dall'art. 3 co. 1ter D.L. n. 347/03.

1. Il quadro normativo di riferimento e la sua interpretazione.

Il Tribunale, in ordine alla problematica della riconoscibilità della predeuzione in capo alle fornitrici di prodotti o servizi a ILVA ritiene di confermare il proprio orientamento interpretativo già rassegnato in numerose pronunce già pubblicate (v. decreto Trib. Milano, Sez. II Civile n. 486/18 prodotto da parte resistente sub doc. 1).

All'uopo, è appena il caso di richiamare che gli elementi costitutivi della predeuzione prevista dall'art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 sono i seguenti:

- la debitrice società in Amministrazione Straordinaria deve essere un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art 1 D.L. 207/2012;



- la creditrice deve essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (v. artt. 2, 4 e 5);

- il credito deve trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice sia stata posta in A.S.;

- la prestazione resa dalla PMI deve connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014.

Non vi è, poi, dubbio che trattandosi degli elementi costitutivi della fattispecie, in presenza dei quali il legislatore ha eccezionalmente riconosciuto una estensione della prededuzione che è categoria che di regola riguarda crediti sorti in funzione o in occasione della procedura concorsuale, essi devono contemporaneamente ricorrere tutti, affinché possa essere riconosciuta la prededuzione speciale in esame. Essa è prededuzione di tipo funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal D.L. 347/2003. La norma, art. 3 comma 1 ter D.L. 347/2003 è necessariamente di stretta interpretazione sia perché si tratta di norma speciale, sia più in generale perché la prededuzione ha come effetto l'alterazione della graduazione dei crediti previsti dalle cause legittime di prelazione e quindi va mantenuta ed applicata, rigorosamente in via eccezionale, nell'ambito previsto dal legislatore. A tale principio generale già cardine del nostro ordinamento si somma l'esigenza rappresentata anche nella Legge Delega per la riforma del Diritto Fallimentare approvata in data 11.10.2017 il cui art. 2 comma 1 lettera i) pone il principio, cui deve attenersi il legislatore delegato, della riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di contenimento delle ipotesi di prededuzione, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure. Conseguentemente esiste un principio di diritto, quello della non estensibilità delle norme eccezionali, che nel caso in esame vieta pacificamente di violare l'ordine di graduazione imposto dal codice civile, e dall'altro una esigenza concreta così grave, da assurgere a principio di legge delega, che ostano entrambi alla indiscriminata tendenza ad allargare la prededuzione al di là dei limiti di legge ed ambedue militano in difesa dei creditori e contro la c.d. espropriazione dei creditori pregressi, cioè la sottrazione che la prededuzione realizza del patrimonio destinato a garanzia dei creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. alla sua funzione, per destinarlo ad un altro fine, sicché deve, addirittura, considerarsi contrario alla Carta costituzionale proprio l'indiscriminato allargamento del beneficio, riconosciuto dal legislatore in circostanze ben definite e del tutto eccezionali per finalità limitate e circoscritte.



A ciò non osta neppure, peraltro, il dettato dell'art. 8 co. 1bis del D.L. n. 91/2017 (conv. In L. 123/17), il quale, nell'affermare testualmente che l'art. 3, comma 1-ter, D.L. 347/03 si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014, anche il credito del trasportante debba essere "vestito" di prededuzione.

2. Le relazioni tecniche di parte e la relativa valutazione.

Deve rilevarsi, all'uopo, che, per dimostrare, parte ricorrente, la necessità e parte resistente, la non necessità delle prestazioni fornite alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, **le medesime hanno rassegnato agli atti del giudizio due relazioni tecniche.**

Dette relazioni, com'è noto, costituiscono prove atipiche, in quanto documenti contenenti il resoconto di un esperimento istruttorio effettuato fuori dal processo, avvalendosi di particolari strumenti o competenze tecnico-scientifiche che sfuggono alle conoscenze dell'uomo medio e (quindi anche) del giudice.

Orbene, ad avviso dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, **detti documenti costituiscono difese tecniche utilizzabili dal Giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex art. 116 cpc** (v. Cass. Civ. nn. 724/1973, 4437/1997, 9551/2009) **ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate, con obbligo, in tal caso, di motivazione specifica** (v. Cass. Civ. nn. 12411/2001 e 26550/2011).

In ossequio a detti principi, posto che, in fatto, entrambe le relazioni descrivono il cd. ciclo produttivo dell'acciaio, è possibile – anzi doveroso, al fine di evitare attività processuale dispendiosa, dilatoria e non necessaria – valorizzarne il nucleo comune, reciprocamente non contestato ex art. 115 cpc.

Tale nucleo consiste, appunto, nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell'altoforno: da quest'ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell'acciaieria e, all'esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio.

Acquisiti tali dati fattuali, contrariamente a quanto dedotto dalle parti non è – né può essere – un'ulteriore consulenza a delimitare il perimetro della prededuzione, bensì la valutazione di questi stessi fatti alla luce della norma di cui all'art. 3 co.1ter DL 347/2003, nella parte in cui, secondo l'interpretazione sopra richiamata, "veste" del rango prededucibile i crediti per prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali.



Ciò sta a significare che, in un ciclo di produzione qual è quello sopra descritto, è essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ed è necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato.

Dal punto di vista qualitativo, pertanto, non coglie nel segno l'obiezione di parte ricorrente che vorrebbe estendere il concetto di essenzialità sino all'attività di raffinazione che conduce alla produzione di prodotti finiti ulteriori alle bramme, quali i laminati e i coils, in quanto tale attività si colloca all'esterno del perimetro del cd. primo acciaio (la bramma, appunto). Parimenti, neppure si può accogliere l'obiezione di parte resistente circa la non essenzialità dell'impianto di produzione di coke in sito, atteso che tale materia prima risulta, in ogni caso, indispensabile per il ciclo dell'acciaio, così come è indispensabile l'impianto di agglomerazione, in mancanza del quale il relativo materiale non è utilizzabile in altoforno.

Analogamente, sotto il profilo quantitativo, non può validarsi l'opinione che vorrebbe ridurre l'essenzialità a un numero di impianti inferiore a quello ordinariamente in uso, sulla base della considerazione che può supplirsi all'inattività, ad esempio, di un altoforno con l'attività di un altro altoforno, in quanto occorre considerare la quantità di acciaio prodotta da tutti gli impianti in funzione, proprio perché tutti detti impianti sono deputati alla produzione e, dunque, partecipano della caratteristica dell'essenzialità.

Ancora, non rileva la circostanza, per contro sottolineata da parte resistente, in merito alla pluralità o meno di fornitori dei materiali o delle prestazioni, posto che la caratteristica dell'essenzialità prescinde dalla fungibilità o meno del fornitore, essendo esclusivamente ancorata alla pertinenza all'ambito del cd. primo acciaio, quale sopra delineato.

Neppure, infine, può valorizzarsi, per negare la caratteristica di essenzialità, il fatto che un dato materiale, comunque destinato a essere utilizzato in uno degli impianti essenziali, sia fornito quale immediatamente utilizzabile o quale scorta, posto che la complessità e la grandezza di detti impianti esigono la sussistenza di scorte immediatamente disponibili, vuoi per l'impiego quali materie prime, vuoi per la sostituzione della componentistica.

3. Il merito dell'opposizione e le singole fatture azionate.

All'uopo deve distinguersi tra i crediti per prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali e i crediti per prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza o comunque riferite al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute.

Per detta ultima categoria, solo genericamente richiamata da parte ricorrente e per nulla specificata, valgono le considerazioni rassegnate nel paragrafo che segue.



Per contro, alla luce dei principi enucleati nel paragrafo precedente, le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali possono enuclearsi, laddove specificato dalla ricorrente e non specificamente e tempestivamente contestato da parte resistente, dalle relative sigle apposte nelle singole fatture azionate, identificabili in AGL (impianto di agglomerazione), CCO (colata continua), COK (cokerie), TNA (treno nastri), TLA (treno lamiere), TUL (tubi), AFO (altoforno), ACC (acciaieria), ZNI (zincatura).

Orbene, in base alle considerazioni già svolte, devono essere ammessi al rango prededucibile i crediti per prestazioni contrassegnate con le sigle AGL, COK, AFO, CCO e ACC, in quanto prestazioni afferenti a impianti essenziali (rispettivamente quelli di agglomerazione, cokeria, altoforno, colata continua e acciaieria) perché deputati alla produzione del cd. primo acciaio, dovendosi respingere la contestazione – peraltro tardiva – della procedura in merito alla fornitura non diretta, bensì sotto scorta, per le motivazioni di cui al paragrafo precedente.

Al fine, poi, di rendere maggiormente comprensibile la disamina di detta categoria di crediti, si rassegna la seguente tabella riassuntiva delle fatture azionate, rielaborata e non già ripetitiva di quella prodotta da parte ricorrente sub all. 9.

NUMERO	NUMERO	AREA	DI	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
IN EURO	IN EURO	INTERESSE		IN EURO	IN EURO	IN EURO

OMISSIS



TOTALI					
--------	--	--	--	--	--

Parte ricorrente deve, pertanto, essere ammessa al passivo della procedura resistente, in prededuzione, per l'importo di euro 555.862,7, oltre euro 122.286,51 per IVA.

4. Le istanze istruttorie.

Quanto alle istanze istruttorie, deve rilevarsi che le stesse non possono trovare accoglimento.

In merito alle richieste ex art. 210 cpc deve, infatti, rilevarsi che quella avente a oggetto il contenuto del fascicolo della verifica crediti è patentemente generica, laddove la giurisprudenza di legittimità ha, per contro, prescritto che l'opponente debba tempestivamente indicare in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto in sede di verifica del passivo con formula non di stile e tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione (v. Cass. Civ. nn. 16101/2014, 26639/2016 e 12549/2017).

Parimenti generica si palesa la richiesta ex art. 210 cpc avente a oggetto tutte le richieste di acquisto di Ilva riferite a ciascuna delle fatture azionate, in quanto con essa si vorrebbe supplire all'onere di specificazione delle prestazioni di cui è gravato – in via esclusiva – l'opponente.

Con riferimento, infine, alla richiesta CTU, occorre rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - I, ordinanza n. 30218 del 15/12/2017), secondo cui il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Sez. 6 - L, ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, sentenza n. 5422 del 2002).

In ossequio a detti principi, la richiesta di CTU di parte opponente in merito risulta inammissibile, atteso che Nuova Gamma avrebbe dovuto, all'uopo, non già dedurre genericamente l'intervenuta prestazione di attività necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza o comunque riferite al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, rassegnando a corredo delle mere fatture, bensì esplicitarle e ricondurle all'una o all'altra categoria e chiedere l'espletamento di CTU in caso di specifica contestazione di controparte. In mancanza, i relativi crediti non possono essere neppure esaminati.

A ciò deve, poi, aggiungersi che la consulenza tecnica deve avere per oggetto elementi rilevanti ai fini della decisione della controversia, per cui il giudice del merito non è tenuto ad ammetterla quando non la ritenga concludente o la consideri superflua in relazione agli elementi già acquisiti (v. Cass. Civ. n. 1059/1975). In applicazione di tale principio, essendo stati gli elementi di fatto necessari alla decisione



acquisiti in giudizio sulla base dei documenti analizzati sub § 2 ed essendo la loro valutazione normativamente imposta, la CTU richiesta si palesa, in ogni caso, superflua anche sotto detto profilo.

5. Le spese di lite.

La novità delle questioni interpretative trattate e l'assenza di precedenti di legittimità specifici impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Ammette [redacted] al passivo di Ilva spa in Amministrazione Straordinaria, in via prededucibile, per l'importo di euro 555.862,7 oltre euro 122.286,51 per IVA.

Manda i Commissari Straordinari per le annotazioni corrispondenti sullo stato passivo

Spese di lite compensate.

Così deciso in Milano, in data 21.3.19

Il Presidente

Dott.ssa Irene Lupo

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale